



CITTÀ DI BRA

STATUTO

DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI BRA

CAPO I

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 – Istituzione

E' istituita dal Comune di BRA, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 in data 28-09-2005 la “CONSULTA GIOVANILE COMUNALE” – di seguito denominata Consulta, quale organo rappresentativo della comunità giovanile di Bra.

Art. 2 – Attribuzioni

La Consulta è un organo consultivo provvisto di funzione di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità indicate:

- a) fornendo pareri – non obbligatoria né vincolante - sugli atti della Amministrazione comunale che riguardano le tematiche giovanili;
- b) elaborando documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle politiche giovanili;
- c) promuovendo dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili ;
- d) favorendo il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- e) promuovendo rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- f) elaborando annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione e il relativo finanziamento, sulla base del fondo stanziato annualmente dalla Amministrazione Comunale ed inserito in apposito Capitolo di spesa del Bilancio di previsione.

CAPO II

ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta:

l'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;

l'Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo;

eventuali Commissioni di lavoro, quali organi operativi.

d) le funzioni amministrative per l'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza e le eventuali Commissioni di lavoro, verranno svolte da personale individuato nell'ambito dell'Ufficio Informagiovani della Ripartizione Socioscolastica e messo a disposizione dall'Assessorato alle Politiche Giovanili.

Art. 4 - L'Assemblea

a) Membri di diritto.

Fanno parte dell'Assemblea della Consulta, senza diritto di voto, l'Assessore alle Politiche Giovanili, l'eventuale Consigliere delegato alle Politiche Giovanili; con diritto di voto un rappresentante studentesco di Istituto per ognuna delle Scuole Medie Superiori cittadine: Liceo "Classico" "G.B. Gandino", Liceo Scientifico "G. Giolitti", IIS "E. Guala"- IPSCT "V. Mucci", Liceo Psicopedagogico "S. Giuseppe", ITI Salesiani e C.F.P.; con diritto di voto un rappresentante per ognuno degli oratori presenti nel territorio comunale.

b) Composizione

Fanno parte dell'Assemblea i soggetti sottoelencati che ne facciano richiesta sulla base di quanto indicato al seguente comma c):

- le Associazioni giovanili regolarmente costituite e operanti sul territorio cittadino, i cui associati siano almeno per il 50% di età compresa tra i 15 e i 29 anni;
- i gruppi informali di giovani (gruppi musicali, gruppi teatrali, ...) presenti in città, composti da almeno 4 persone di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

c) Adesione

Ogni Istituto scolastico, Associazione o gruppo giovanile deve delegare per iscritto, sulla base della modulistica predisposta dalla Ripartizione Socioscolastica, un rappresentante effettivo ed uno supplente di età compresa tra i 15 e i 29 anni. La delega deve essere indirizzata alla Consulta Giovanile e deve contenere l'indicazione del recapito cui devono essere inviate le convocazioni. Ogni organizzazione aderente alla Consulta può sostituire un proprio rappresentante, purché informi per iscritto l'Ufficio di Presidenza.

E' possibile in qualsiasi momento l'adesione di nuovi gruppi, organizzazioni e associazioni.

Incompatibilità

I componenti dell'Assemblea non possono svolgere incarichi retribuiti per il Comune.

Art. 5 – L'Ufficio di Presidenza

a) Composizione

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

1. l'Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Bra e l'eventuale Consigliere delegato alle Politiche giovanili;
2. il Presidente della Consulta, nominato in base a quanto previsto dall'art. 6;
3. tre membri eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione a maggioranza assoluta, uno dei quali svolgerà le funzioni di segretario della Consulta.

4. L'Ufficio di Presidenza potrà essere coadiuvato da un professionista esterno designato dalla Giunta comunale con comprovate competenze professionali nell'ambito delle Politiche Giovanili.

b) Competenze

Compete all'Ufficio di Presidenza:

1. partecipare, in forma propositiva, alla elaborazione delle attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'assemblea;
2. dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea;
3. svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio comunale e la Giunta comunale;
4. nominare il Segretario tra i membri eletti dall'Assemblea per l'Ufficio di Presidenza.

c) Decadenza

I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza subentrerà alla carica il primo degli esclusi.

La qualità di componente dell'Ufficio di Presidenza cessa per: dimissioni dalla data della loro presentazione; sfiducia votata dai due terzi dei componenti dell'Assemblea.

d) Durata

L'Ufficio di Presidenza resta in carica 2 anni.

Art. 6 - Il Presidente

a) Modalità di elezione

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea tra i propri membri, in base ai criteri di validità delle sedute indicati all'art. 9.

La carica di Presidente della Consulta viene esercitata dall'Assessore alle Politiche giovanili e dal momento dell'insediamento della Consulta sino alle prime elezioni, da tenersi entro sei mesi, e nei casi di dimissioni del Presidente eletto.

b) Competenze

Il Presidente:

1. assume la rappresentanza formale della Consulta;
2. convoca e presiede l'Assemblea;
3. convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

e) Durata

La Carica di Presidente della Consulta ha durata biennale. Alla scadenza dell'incarico il Presidente può essere rieletto.

CAPO III FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea.

- a) L'Assemblea è convocata almeno 3/4 volte l'anno secondo una programmazione prestabilita.
- b) La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa.
- c) Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta: Il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, l'Ufficio di Presidenza, almeno un terzo dei membri della Consulta stessa.

- d) La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario o i funzionari comunali.
- e) I Consiglieri comunali, gli Assessori, il Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.
- f) La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata per via postale ai membri della Consulta con almeno 5 giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa.
- g) La convocazione in via straordinaria è consentita tramite avviso telefonico, o a mezzo e-mail con almeno 24 ore di anticipo.

Art. 8 – Prima riunione.

Il Sindaco o l'Assessore delegato alle Politiche Giovanili convocano la prima riunione dell'Assemblea della Consulta.

Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni.

- a) La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
- b) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Art. 10 - Sede.

a) Consulta

La sede della Consulta è il Centro d'Aggregazione Giovanile Comunale, attivato presso la Scuola Media "C. Dalla Chiesa" . In tale sede si tengono le riunioni della Assemblea della Consulta. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal competente Organo comunale.

b) Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza ha sede presso il Comune di Bra – Ripartizione Socioscolastica

L'ufficio di Presidenza può avvalersi delle strutture logistiche disponibili presso la Ripartizione Socioscolastica – Ufficio Informagiovani per quanto attiene al proprio funzionamento istituzionale (telefono, fax, pc e collegamento ad internet).

Art. 11 - Modificazioni dello Statuto.

Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione. L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. La modificazione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 12 – Regolamento

La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

Art. 13 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti

